



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto
Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

(Viale Marinai d'Italia, 14 – 0735.586711 – E.mail: cpsanbenedetto@mit.gov.it –
P.E.C. cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it)

ORDINANZA N. 53/2018

GARA DI PESCA D'ALTURA

Il Capo del Circondario Marittimo e Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto

VISTA l'istanza pervenuta datata 03.09.2018, presentata dalla FIPSAS – Sezione Ascoli Piceno, relativa allo svolgimento di una gara di pesca sportiva, organizzata dalla Associazione ASD MARETTA CLUB di Porto S.Giorgio, prevista per il giorno 09.09.2018, nelle acque antistanti i litorali dei comuni da Grottammare a Porto S.Elpidio;

VISTO il parere dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto S. Giorgio del 04.09.2018;

VISTO il parere dell'Ufficio Locale Marittimo di Cupra Marittima del 04.09.2018;

VISTO il D.lgs n. 04/2012 del 09/01/2012 concernente la disciplina della pesca marittima e l'art. 144 del DPR 1639 del 02/10/1968;

VISTO il Decreto Legislativo n. 171/2005 e relativo Regolamento di attuazione n.146/2008;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg'72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

RITENUTO NECESSARIO garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che il giorno 09.09.2018, dalle ore 06.00 alle ore 16.00, avrà luogo una gara di pesca con canna da natante nelle acque antistanti i litorali dei comuni da Grottammare a Porto S.Elpidio, in un campo di gara delimitato dalle seguenti coordinate (WGS 84):

Lat. 43° 00'.00 N – Long. 014° 02'.00 E

Lat. 43° 20'.00 N – Long. 013° 56'.00 E

Lat. 43° 01'.20 N – Long. 014° 06'.40 E

Lat. 43° 20'.85 N – Long. 013° 57'.95 E

A U T O R I Z Z A

L'Associazione ASD MARETTA CLUB allo svolgimento della gara di pesca in premessa indicata, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- è fatto assoluto divieto di qualsiasi tipo di commercializzazione dell'eventuale pescato;
-
- l'organizzatore, a seguito della notifica all'indirizzo elettronico comunicato, che costituisce, salvo diversa comunicazione, accettazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'autorità marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai successivi punti da 4.1 a 4.5;
- la presente autorizzazione non esime l'organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere;
- la eventuale attività di pesca del tonno rosso è consentita unicamente nella forma "catch and release".

O R D I N A

Art. 1 - Prescrizioni

Nella zona di mare in premessa citata, individuata da boe di colore arancione, nei giorni e negli orari di cui al "rende noto" e nei limiti di competenza dell'Autorità Marittima, tutte le unità in transito devono procedere a velocità ridotta, prestando massima attenzione alle imbarcazioni partecipanti e mantenendosi ad una distanza di almeno 200 metri dalle stesse. In considerazione della tipologia di unità partecipanti, devono valutare l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Dovrà essere osservato quanto prescritto nell'Ordinanza n. 54/2015 in data 19.08.2015 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto S. Giorgio e nell'Ordinanza n.78/2005 in data 11.08.2005 della Capitaneria di porto di S. Benedetto del Tronto, che disciplinano il regolare svolgimento delle attività marittime nei pressi delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi.

Art. 2 - Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo all'organizzazione, partecipanti alla manifestazione ed in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area per le finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento con il recapito telefonico 1530 o via VHF (canale 16) per le situazioni di emergenza.

Art. 4 - Competenze dell'organizzatore

4.1 Conferma dell'evento.

L'organizzatore invia all'Autorità Marittima, tramite posta elettronica/fax (cpsanbenedetto@mit.gov.it - 0735/5867280), una dichiarazione di conferma dello svolgimento della manifestazione, con preavviso non inferiore alle 24 ore rispetto alla data prevista per l'effettuazione della manifestazione. Nella citata comunicazione dovrà essere indicato:

- il numero delle unità partecipanti;
- i canali VHF/FM utilizzati per le comunicazioni tra le unità appoggio e con la sala operativa dell'Autorità Marittima (ad eccezione dei canali 16 – 14);
- il nominativo delle unità facenti parte dell'organizzazione di gara;
- il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile delle attività di appoggio in mare ai partecipanti facente capo all'organizzatore che, per la durata dell'evento, dovrà assicurare i contatti con la sala operativa della Capitaneria di Porto, utilizzando, oltre che l'apparato VHF/FM, anche i seguenti recapiti: 1530 (per i soli casi d'emergenza) – tel. 0735/586711 fax 0735/5867280.

L'organizzatore delimita il campo di gara con la sistemazione, non prima di 2 ore dell'inizio dell'evento, di boe di colore arancione che devono essere rimosse al termine della manifestazione.

4.2 Comunicazioni di inizio e conclusione dell'evento – Comunicazioni di emergenza.

L'organizzatore invia alla sala operativa della Capitaneria di Porto, una comunicazione di inizio dell'evento tramite VHF/FM, telefono od altro mezzo che ne assicuri la ricezione (cpsanbenedetto@mit.gov.it- 0735/5867280).

Analoga comunicazione deve essere inoltrata alla conclusione (che deve coincidere con il rientro in porto di tutti i partecipanti e delle unità in assistenza).

Il mancato invio della comunicazione di conferma comporta la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento.

L'organizzatore ha l'obbligo di informare immediatamente la sala operativa della Capitaneria di Porto del verificarsi di una situazione di emergenza.

4.3 Verifiche preliminari sulle unità partecipanti.

Ferme restando le deroghe previste dalla normativa vigente in tema di competizioni sportive, l'organizzatore ammette a partecipare all'evento esclusivamente unità conformi ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza in base alla navigazione effettivamente svolta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 171/2005 e del Regolamento di attuazione n.146/2008.

4.4 Verifica della permanenza di favorevoli condizioni meteomarine.

L'organizzatore deve accertare che le condizioni meteo marine siano tali da consentire l'effettuazione in piena sicurezza della manifestazione, per tutta la durata dell'evento, provvedendo alla sospensione la stessa qualora ritenuto opportuno sulla base

della buona perizia marinaresca ed in considerazione della tipologia delle unità partecipanti, nonché del mutamento delle condizioni meteo marine.

4.5 Servizio di assistenza e vigilanza in mare - Operatività dei mezzi di appoggio.

L'organizzatore assicura, per l'intera durata dell'evento, un servizio di assistenza ai partecipanti e vigilanza durante il percorso, con l'impiego di imbarcazioni, a ciò destinate in via esclusiva, in base alle caratteristiche della manifestazione, a fronteggiare le necessità sulla base del prudente apprezzamento dell'organizzatore.

Le unità in servizio di assistenza/vigilanza devono:

- essere munite di apparato VHF/FM, ovvero di altro sistema di comunicazione in grado di assicurare, in ogni caso, l'immediato contatto con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto;
- inalberare la bandiera "A" del codice internazionale dei segnali, al fine di risultare immediatamente individuabili;

Qualora, per il peggioramento delle condizioni meteomarine, avarie o in dipendenza di qualunque altra causa, dovesse risultare limitata l'operatività delle unità appoggio - per numero complessivo o capacità di tenuta del mare - l'organizzatore sospende l'evento senza ritardo, disponendo l'immediato rientro in porto dei partecipanti.

Art. 5 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nelle violazioni di cui agli articoli 1174 e 1231 Cod.Nav. oppure se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 171/2005 e succ. mod., nonché negli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 4 del 09 gennaio 2012 per le violazioni concernenti le attività della pesca e negli illeciti previsti dalle norme preposte alla salvaguardia dell'ambiente marino.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale:

<http://www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto/Pages/ordinanze.aspx>.

San Benedetto del Tronto, 04.09.2018

P.IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessio MORELLI T.A.
C.F. (CP) Gianluca OLIVETI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.
n. 82/2005 e norme collegate)